

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 febbraio 2005 presso gli Uffici dell'Inail di P.le Pastore, n. 6 Roma, la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale si sono incontrate per valutare alcuni aspetti delle disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico applicabili al personale con contratto di formazione e lavoro, prorogato ai sensi delle disposizioni delle Leggi Finanziarie 2004 e 2005 e nei confronti del quale l'Istituto finalizza i propri interventi in termini di stabilizzazione del rapporto.


Le parti, in via prioritaria, sottopongono a valutazione l'attuale situazione peculiare in cui versa detto personale - complessive 590 unità appartenenti al profilo amministrativo (B2) - il cui contratto di formazione e lavoro non è stato convertito a tempo indeterminato.

In particolare, le parti pongono in evidenza la circostanza che detto personale è stato immesso nell'Istituto nell'arco temporale Novembre 2001 - Marzo 2002 e pertanto da un lato il contratto di formazione e lavoro ha sostanzialmente esaurito i suoi effetti - tanto è vero che è stato completato il previsto ciclo formativo come dimostrato dalla conversione di una parte dei contratti - dall'altro il personale stesso, che risulta del tutto inserito nei processi lavorativi dell'Ente, attualmente non vi può essere stabilmente immesso a causa dei vincoli esterni alla volontà dell'Ente e contrariamente alle sue stesse esigenze funzionali.

Pertanto, le parti, nella prospettiva dell'effettiva stabilizzazione del personale con contratto di formazione e lavoro in proroga e con scadenza al 31.12.2005, sia pure con la tempistica consentita dal vigente regime di blocco delle assunzioni, considerano che la reale immissione nel processo lavorativo dello stesso determina l'opportunità di procedere all'estensione analogica degli istituti giuridici ed economici propri del rapporto a tempo indeterminato che non comportino reale incompatibilità con un rapporto di lavoro comunque non stabilizzato, anche sotto il profilo di ostacoli normativi.

In particolare le parti, sulla base del documento in data 7 febbraio 2005 predisposto dall'Amministrazione da cui emerge un'iniziale applicazione degli istituti della turnazione, dello straordinario, dei compensi incentivanti (produttività collettiva e progetti speciali) e del diritto allo studio, concordano sulla conferma dell'applicazione definitiva di detti istituti al personale in questione, subordinando la fruizione del diritto allo studio alla disponibilità residua di ore nell'ambito del contingente regionale e quindi all'assegnazione prioritaria di detti permessi al personale a tempo indeterminato.

Inoltre le parti, nel confermare quanto già previsto nel verbale 11.11.2003 in ordine all'erogazione dell'indennità di Ente, concordano di estendere a decorrere dal 1. 1. 2005 l'applicazione dell'indennità di responsabilità di cui ai



verbali 28 e 29. 12. 1999 anche al personale attualmente con contratto di formazione e lavoro prorogato al 31. 12. 2005.

Le parti, in ordine agli ulteriori istituti del trattamento economico di trasferta, della malattia, dei permessi, delle aspettative e congedi di cui al CCNL 14.2.2001 nonché alle disposizioni relative ai prestiti dietro cessione di stipendio e mutui ipotecari, concordano circa l'integrale applicazione anche al suddetto personale attualmente con contratto di formazione e lavoro prorogato al 31. 12. 2005.

Specificatamente:

- relativamente alle ferie, in considerazione della circostanza che detto personale ha maturato o sta maturando il triennio dall'immissione in servizio richiesto dalla vigente normativa contrattuale per l'applicazione del normale periodo di ferie (art. 18. comma 2, CCNL 1995), le parti convengono sull'allineamento del numero delle ferie spettanti - 28 giorni - a decorrere dalla maturazione del predetto triennio;
- relativamente alla malattia, in sede di applicazione di tutti i periodi di compenso previsti dall'art. 21 del CCNL 1995 (18 mesi più eventuali ulteriori 18), dovrà essere effettuato il dovuto ricalcolo dal momento dell'assunzione;
- relativamente ai permessi, deve applicarsi a decorrere dall'anno in corso, la disciplina dell'art. 19 del CCNL 1995, in sostituzione integrale dell'attuale previsione di cui all'articolo 16 ultimo comma, con sistemazione peraltro delle tipologie di permessi già fruiti.

Le parti, poi, anche in considerazione della prossima estensione della sperimentazione del telelavoro e della relativa sua applicazione a tutto il personale a tempo indeterminato, non ravvisano, in via generale, motivi ostativi all'applicazione del detto istituto anche al personale CFL in questione.

Avuto riguardo, infine, alla presenza di altre tipologie di rapporti di lavoro a tempo determinato, le parti concordano di approfondire, in ulteriori incontri, la possibilità di estendere gli istituti in questione anche a dette categorie.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL *Roberto M...*

CISL *[Signature]*

UIL *Angelo Delle...*

C S A di Cisal- Fialp *[Signature]*

R.d.B. *[Signature]*

LA DELEGAZIONE

[Signature]
[Signature]
[Signature]